

LA GIUNTA REGIONALE

- visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;
- visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2009;
- visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, biennio economico 2008/2009, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010;
- visto, in particolare, l'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 15 dicembre 2005 e s.m.i. che prevede l'istituzione, in ciascuna regione, di un Comitato permanente regionale preposto alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR), composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'ACN domiciliati nella regione;
- richiamata la propria deliberazione n. 2559 in data 23 settembre 2010, con la quale, ai sensi dell'ACN sopra richiamato, sono state individuate le Organizzazioni sindacali che compongono i Comitati permanenti regionali ed aziendali per la pediatria di libera scelta e sono state approvate le modalità di funzionamento del Comitato regionale;
- richiamate:
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 3321 in data 19 novembre 2010, che ha approvato la prima nomina del Comitato permanente regionale in applicazione della DGR 2259/2010 e dell'art. 24 dell'ACN del 15 dicembre 2005 e s.m.i., più volte modificata con successive deliberazioni;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 275 in data 10 marzo 2017, che ha approvato l'ultima sostituzione in ordine di tempo di alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno al sopra richiamato Comitato permanente regionale e ha dato atto della costituzione nominativa del Comitato attualmente in funzione;
- richiamate, altresì:
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 4947 in data 30 dicembre 1998 recante "Approvazione dell'Accordo tra la Regione Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione del D.P.R. 21.10.1996, n. 613";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 3781 in data 14 ottobre 2002 recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272";
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3854 in data 30 dicembre 2008 recante “Approvazione del protocollo d’intesa tra Amministrazione regionale, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e rappresentanti dei pediatri di libera scelta, in merito alle zone carenti straordinarie del distretto numero due, in applicazione dell’art. 6 dell’Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011 recante “Approvazione dell’Accordo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005, modificato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 marzo 2012 recante “Approvazione dell’Accordo regionale per la pediatria di libera scelta ai fini dell’ottimale assistenza pediatrica sull’intero territorio regionale ed approvazione delle modalità operative in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell’Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 21 agosto 2017 recante “Definizione dei nuovi ambiti territoriali per l’erogazione dell’assistenza specialistica pediatrica di libera scelta, in applicazione delle legge regionale n. 5/2000 e dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i. Approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa regionale correlata ai nuovi ambiti. Revoca delle DGR 1611/2011 e 3853/2008. Revoca parziale della DGR 1304/2008”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1241 in data 11 settembre 2017 recante “Approvazione di due accordi integrativi regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”.
- atteso che con l’ultima citata DGR 1241/2017 sono state stabilite, tra l’altro, le caratteristiche della forma associativa tra pediatri specialisti di libera scelta “Pediatria in associazione”;
- precisato che con comunicazioni in data 20 ottobre 2017 (protocollo regionale n. 33205) e in data 11 novembre 2017 (protocollo regionale n. 35366), le rappresentanze sindacali dei medici pediatri specialisti di libera scelta hanno chiesto la convocazione del Comitato permanente regionale di cui all’art. 24 dell’A.C.N. per la pediatria di libera scelta per riesaminare l’art. 2 dell’AIR di cui al punto precedente nella parte relativa alla “Pediatria in associazione” proponendo delle modifiche all’articolo medesimo;
- considerato che il comitato in parola è stato riunito in data 24 novembre 2017 (nota prot. n. 36273, in data 20 novembre 2017) e che in tale occasione è stato sottoscritto dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, dall’Azienda USL della Valle d’Aosta e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei medici specialisti pediatri di libera scelta domiciliati nella regione, l’Accordo Integrativo Regionale allegato alla presente deliberazione e precisamente:

AIR - Zone carenti e Forme associative con il quale sono state apportate alcune modifiche alle caratteristiche della forma associativa tra pediatri specialisti di libera scelta “Pediatria

in associazione” e in particolare è stato abbassato il numero minimo (da 3 a 2) di pediatri richiesto per costituire l’associazione in parola ed è stata aumentata di una unità (da 2 a 3) la possibilità per gli studi di pediatri in Aosta di associarsi pur trovandosi nel medesimo comune;

- precisato che alla spesa derivante dall’Accordo Integrativo Regionale provvederà l’Azienda USL della Valle d’Aosta nell’ambito del proprio bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per il personale convenzionato per l’anno di riferimento con deliberazione della Giunta regionale;
- ritenuto di approvare l’allegato Accordo Integrativo Regionale sottoscritti in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13 novembre 2017;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;

all’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 24 novembre 2017 e allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante: AIR - Zone carenti e Forme associative;
- 2) di dare atto che alla spesa derivante dall’allegato Accordo Integrativo Regionale provvederà l’Azienda USL della Valle d’Aosta nell’ambito del proprio bilancio e nel rispetto del limite di spesa stabilito per il personale convenzionato per l’anno di riferimento con deliberazione della Giunta regionale;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta e sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it;
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per gli adempimenti di competenza;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell’ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

“AIR – ZONE CARENTI e FORME ASSOCIATIVE”

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
DISCIPLINANTE “LE FORME ASSOCIATIVE”**

IN APPLICAZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 15 DICEMBRE 2005.

Il giorno 24 novembre 2017 alle ore 16.30, presso il salone sito al piano terreno dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali le parti sottoscrivono l’allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, modificato e integrato in data 29 luglio 2009 – biennio economico 2006/2007 e in data 8 luglio 2010 – biennio economico 2008/2009, nelle persone di:

PER LA PARTE PUBBLICA

LUIGI BERTSCHY

Assessore alla sanità, salute e politiche sociali




FIOU CARLA

Dirigente struttura sanità ospedaliera e territoriale
e gestione del personale sanitario




IGOR RUBBO

Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta



DOTT. MASSIMO PESENTI


Direttore di Area Territoriale




PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

F.I.M.P.

DOTT. ANGELO GERBELLI




DOTT. FABIO BAGNASCO



C.I.Pe

DOTT.SSA ANGELA MARTINO



S.A.V.T.

DOTT.SSA CRISTINA FERRE’




Aosta, 24 novembre 2017

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
DEL 24 NOVEMBRE 2017**

RICHIAMATI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”;
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005;
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2009;
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, biennio economico 2008/2009, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010;
- l’Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 4947 in data 30 dicembre 1998 recante “Approvazione dell’Accordo tra la Regione Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione del D.P.R. 21.10.1996, n. 613”;
- l’Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3781 in data 14 ottobre 2002 recante “Approvazione dell’Accordo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta, in attuazione del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272”;
- l’Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007 recante “Approvazione dell’Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 3854 in data 30 dicembre 2008 recante “Approvazione del protocollo d’intesa tra Amministrazione regionale, Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta e rappresentanti dei pediatri di libera scelta, in merito alle zone carenti straordinarie del distretto numero due, in applicazione dell’art. 6 dell’Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1028 in data 20 aprile 2007”;



2




- l'Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011 recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 dicembre 2005, modificato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta";
- l'Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 marzo 2012 recante "Approvazione dell'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta ai fini dell'ottimale assistenza pediatrica sull'intero territorio regionale ed approvazione delle modalità operative in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell'Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011";
- l'Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1241 in data 11 settembre 2017 recante "Approvazione di due accordi integrativi regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 275 in data 10 marzo 2017 recante "Rinnovo della composizione dei Comitati permanenti regionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, a seguito della sostituzione di alcuni componenti";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 21 agosto 2017 recante "Definizione dei nuovi ambiti territoriali per l'erogazione dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta, in applicazione delle legge regionale n. 5/2000 e dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i. Approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa regionale correlata ai nuovi ambiti. Revoca delle DGR 1611/2011 e 3853/2008. Revoca parziale della DGR 1304/2008";

RICORDATO:

- che il vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e modificato ed integrato in data 29 luglio 2009 e in data 8 luglio 2010, individua agli artt. 4 e 14 i contenuti e gli aspetti specifici demandati alla contrattazione regionale;
- che l'art. 4 dell'ACN reso esecutivo in data 8 luglio 2010 (che abroga l'art. 2 dell'ACN del 15 dicembre 2005) al comma 4 stabilisce "Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale";

TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E RICORDATO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:



3

ARTICOLO 1
“FORME ASSOCIATIVE”

PREMESSO CHE:

- *Con deliberazione della Giunta regionale n. 1241 in data 11 settembre 2017 è stato approvato l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta disciplinante, tra l'altro, “Le forme associative”;*
- *All'Art. 2 dell'AIR – Zone carenti e forme associative di cui al punto precedente sono state definite le caratteristiche della Pediatria in Associazione ed in particolare è stato stabilito quanto segue:*

“PEDIATRIA IN ASSOCIAZIONE”

“La “Pediatria in associazione”:

- è costituita da 3 o più Pediatri di libera scelta, operanti all'interno dello stesso Ambito territoriale di scelta;
- garantisce una distribuzione territoriale degli studi su più Comuni dell'Ambito, coerenti con l'Ambito territoriale di scelta, nel rispetto dei bisogni assistenziali degli utenti;
- non ha una sede unica e lo studio principale dei pediatri associati non può trovarsi collocato nello stesso Comune, fatta salva la possibilità di 2 studi principali dell'Associazione in Aosta;
- garantisce un servizio di disponibilità telefonica, intesa come contattabilità di un medico della forma associativa in modo diretto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali per risposte di tipo informativo per cure mediche non urgenti;
- garantisce la sostituzione dei pediatri associati che si trovino nell'impossibilità di prestare la propria opera per periodi pari o inferiori a 30 giorni, fatti salvi casi di oggettiva impossibilità.


La “Pediatria in associazione di 1° livello”:

- garantisce, nella fascia oraria 8.00-20.00, un'apertura coordinata degli studi per almeno 5 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio di cui almeno uno aperto fino alle 19.00, con possibilità di ultimo accesso allo studio entro le ore 18.30;

La “Pediatria in associazione di 2° livello”:

- garantisce nella fascia oraria 8.00-20.00 un'apertura coordinata degli studi per almeno 8 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio di cui almeno uno aperto fino alle 20.00, con possibilità di ultimo accesso allo studio entro le ore 19,30;

- *Con comunicazioni protocollo regionale n. 33205 in data 20 ottobre 2017 e 35366 in data 11 novembre 2017, le rappresentanze sindacali dei medici pediatri specialisti di libera scelta hanno chiesto la convocazione del Comitato permanente regionale di cui all'art. 24 dell'A.C.N. per la pediatria di libera scelta per riesaminare l'art. 2 dell'AIR di cui sopra nella parte relativa alla “Pediatria in associazione” proponendo delle modifiche all'articolo medesimo;*



- *Il comitato in parola è stato riunito in data 24 novembre 2017 (nota prot. n. 36273, in data 20 novembre 2017) durante il quale sono state concordate e sottoscritte le modifiche di seguito riportate,*

È STABILITO

1. Di sostituire all'articolo 2 dell'AIR – Zone carenti e forme associative approvato con DGR 1241/2017, il capoverso denominato “Pediatria in Associazione”, con il seguente:

“PEDIATRIA IN ASSOCIAZIONE”

La “Pediatria in associazione”:

- è costituita da 2 o più Pediatri di libera scelta, operanti all'interno dello stesso Ambito territoriale di scelta;
- garantisce una distribuzione territoriale degli studi su più Comuni dell'Ambito, coerenti con l'Ambito territoriale di scelta, nel rispetto dei bisogni assistenziali degli utenti;
- non ha una sede unica e lo studio principale dei pediatri associati non può trovarsi collocato nello stesso Comune, fatta salva la possibilità di 3 studi principali dell'Associazione in Aosta;
- garantisce un servizio di disponibilità telefonica, intesa come contattabilità di un medico della forma associativa in modo diretto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali per risposte di tipo informativo per cure mediche non urgenti;
- garantisce la sostituzione dei pediatri associati che si trovino nell'impossibilità di prestare la propria opera per periodi pari o inferiori a 30 giorni, fatti salvi casi di oggettiva impossibilità.

La “Pediatria in associazione di 1° livello”:

- garantisce, nella fascia oraria 8.00-20.00, un'apertura coordinata degli studi per almeno 5 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio di cui almeno uno aperto fino alle 19.00, con possibilità di ultimo accesso allo studio entro le ore 18.30;

La “Pediatria in associazione di 2° livello”:

- garantisce nella fascia oraria 8.00-20.00 un'apertura coordinata degli studi per almeno 8 ore giornaliere distribuite tra mattino e pomeriggio di cui almeno uno aperto fino alle 20.00, con possibilità di ultimo accesso allo studio entro le ore 19,30:

2. Di prevedere ulteriori 90 giorni a decorrere dal 12 dicembre 2017, in aggiunta a quelli già previsti dalla DGR 1241/2017, affinché i pediatri aderenti alle forme associative previste dai precedenti Accordi Integrativi Regionali adeguino le caratteristiche di tali forme associative a quelle del presente accordo e dell'accordo approvato con DGR 1241/2017.

